

Reclamo n. 352/2011/TV del 3 ottobre 2011

Violazioni lamentate:

- **Presunta violazione del principio di oggettività (art. 4 cpv. 2 LRTV)**
- **Presunta violazione del principio di pluralismo (art. 4 cpv. 4 LRTV)**
- **Presunto rifiuto ingiustificato di accesso al programma (art. 91 cpv. 3 lett. a LRTV)**
- **Presunta violazione di principi costituzionali**

Altri aspetti giuridici sollevati:

- **Concetto di “autonomia e programmazione” (art. 6 cpv. 2 LRTV)**

Trasmissione oggetto del reclamo:

RSI, LA 1, “Il Quotidiano” del 3 e dell’11 settembre 2011.

Riassunto della fattispecie

Nell’ottobre 2011 la ditta A. e B., entrambi patrocinati dall’Avv. C., presentavano reclamo al Mediatore RSI contro le edizioni del 3 e dell’11 settembre 2011 della trasmissione “Il Quotidiano”. Il citato reclamo concerneva segnatamente due servizi, che riferivano di altrettante manifestazioni, alle quali la ditta reclamante aveva partecipato, attraverso alcune ragazze che, a loro volta, avevano preso parte a un noto concorso di bellezza. I reclamanti censuravano il fatto che la RSI, pur menzionando gli eventi, non avesse fatto riferimento alcuno alla presenza delle proprie miss. L’esponente dei reclamanti presente sul posto nelle due occasioni aveva inoltre cercato invano di ottenere delle spiegazioni dalla giornalista responsabile. Pur riconoscendo l’autonomia redazionale della RSI, i reclamanti ritenevano questa mancata copertura un rifiuto ingiustificato di accesso al programma, rispettivamente una violazione dei principi costituzionali di parità di trattamento e della libertà economica e rilevavano che non erano da ritenersi degli episodi isolati. A comprova dell’invocata disparità di trattamento gli insorgenti indicavano altre ditte concorrenti che, a loro dire, non avevano subito lo stesso trattamento e menzionavano le trasmissioni e gli ulteriori servizi RSI nel corso dei quali si faceva riferimento a concorsi di bellezza organizzati da altre ditte. Da parte sua la RSI, in sede di osservazioni, ricordava che la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) garantisce l’indipendenza e l’autonomia delle emittenti radiotelevisive e, in merito al caso concreto, osservava che quanto le veniva rimproverato non aveva nessuna conseguenza sull’attività economica dei reclamanti. Durante la seduta conciliativa appositamente predisposta dal Mediatore, dopo proficua discussione, le parti stabilivano quanto segue. La RSI, preso atto degli argomenti dei reclamanti e ribadendo che segue le manifestazioni sulla base di criteri esclusivamente giornalistici, riconosceva la necessità di sensibilizzazione redazionale alle questioni sollevate nel reclamo, segnatamente al principio di equità di trattamento in relazione alla libertà economica. I reclamanti rilevavano che ciò è molto importante per attività come quelle prodotte e sostenute in questo specifico ambito. La RSI, da parte sua, sottolineava la necessità di rispettare il divieto di pubblicità occulta. Visto quanto precede, il reclamo veniva ritirato e i reclamanti si riservavano di fornire il loro accordo definitivo entro un termine di dieci giorni. Il reclamo veniva in seguito considerato come definitivamente ritirato. La procedura veniva pertanto evasa dal Mediatore con un Rapporto finale - Stralcio ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LRTV.

Osservazioni

Il presente caso è particolarmente interessante perché, nell'ambito del proprio Rapporto finale - Stralcio, il Mediatore ha comunque analizzato la questione sollevata dai reclamanti, in quanto si tratta di un tema finora poco trattato dalla giurisprudenza dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) e del Tribunale federale (TF) in ambito radiotelevisivo.

In merito al **mancato accesso al programma** e alla presunta **discriminazione economica**, il Mediatore ha segnatamente rilevato che la suddetta questione non ha trovato finora riscontro nella giurisprudenza: fino ad oggi, infatti, il tema è stato affrontato soltanto nell'ambito della discriminazione di un partito o di una formazione politica rispetto ad altre formazioni politiche equivalenti cui è garantita una copertura radiotelevisiva, in particolare in occasione di appuntamenti elettorali o votazioni popolari, mentre è stato poco affrontato in altri campi.

Al proposito è però importante sottolineare che, dopo aver analizzato le censure dei reclamanti sulla base di quanto precede, il Mediatore, nell'ambito della sua facoltà di fare delle raccomandazioni all'emittente (ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. c LRTV), ha comunque consigliato alla RSI di prestare la massima attenzione alle due questioni sollevate nel reclamo (attenzione ai fatti economici e sociali; parità di trattamento nell'accesso al programma). In particolare, in questo caso, il Mediatore ha reso attenta la RSI sulla necessità di disporre di linee guida chiare sul comportamento che deve tenere una redazione in questi casi e sulla necessità di evitare, nel limite del possibile, di dare l'impressione di favorire certe realtà economiche rispetto ad altre. In quest'occasione il Mediatore ha inoltre sottolineato che, se vi sono delle persone o delle società che si rivolgono alla redazione responsabile di un servizio, è buona cosa valutare con attenzione queste richieste e fornire, nel limite del possibile, le spiegazioni del caso.

Oltre a ciò occorre evidenziare che, nell'ambito del proprio Rapporto finale - Stralcio, il Mediatore ha anche dichiarato che la questione di un'eventuale discriminazione cui sarebbero stati oggetto nel caso concreto i reclamanti appare più delicata. In particolare egli ha affermato che il servizio di un'altra trasmissione, che illustrava l'attività delle agenzie attive in Ticino e che secondo i reclamanti non avrebbe dato spazio alla loro agenzia, potrebbe sollevare qualche interrogativo.

Un ulteriore interessante aspetto che è emerso nell'ambito della presente procedura e che è utile qui riproporre, è il tema della **pubblicità occulta**, intesa come pubblicità indiretta a un prodotto o a una ditta tramite una trasmissione radiotelevisiva. Al proposito si premette che, contrariamente ad altri particolari aspetti, questo tema è stato ampiamente trattato dalla giurisprudenza dell'AIRR e del TF. In merito occorre evidenziare che, facendo espressamente riferimento a una decisione dell'AIRR, il Mediatore ha sottolineato che il fatto che si parli di un prodotto tramite una trasmissione televisiva non è proibito in quanto tale perché, se così fosse, sarebbe impossibile informare correttamente sui vari fatti economici e sociali. A questo proposito il Mediatore ha citato dei casi concreti che riguardano la RSI (l'intervista nella trasmissione "Controluce" a Mario Moretti Pelegato, in cui si è parlato delle scarpe GEOX e del brevetto GEOX, o ancora i vari servizi del "Quotidiano" sulle fiere economiche in Ticino in cui si presentano determinate aziende innovative). Il Mediatore ha per contro chiarito che, per la giurisprudenza dell'AIRR, affinché non sia ammessa una pubblicità occulta, essenziale è che lo scopo informativo sia prevalente rispetto all'effetto pubblicitario indiretto.